

Oggetto: determinazione dell'onere di ricongiunzione dei periodi da valutare con il sistema contributivo - definizione pratiche urgenti

Gentili colleghi,

come noto, la legge 30 luglio 2010, n. 122, con l'art. 12, comma 12septies, ha disposto che gli oneri di ricongiunzione siano calcolati *in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.*"

Come previsto dall'art. 2, comma 5, del DLgs. 184/1997, l'onere relativo a periodi da valutare con il **sistema contributivo** deve essere calcolato utilizzando l'aliquota IVS vigente alla data della domanda nella gestione pensionistica interessata dalla ricongiunzione e la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo interessato. Il sopracitato comma 5 prevede inoltre che la stessa retribuzione utilizzata per definire l'onere venga attribuita ai periodi "riscattati".

Il suddetto criterio – esteso dall'art. 4 del DLgs. N. 184/1997 a tutti i casi di onere da calcolare con le modalità dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 – ha evidenziato la necessità di approfondimenti per quanto riguarda le ricongiunzioni, considerato che i relativi periodi sono già coperti da contribuzione in altri regimi previdenziali sulla base delle rispettive retribuzioni.

In attesa che il Ministero competente chiarisca le modalità di applicazione dell'art. 2, comma 5, del DLgs. 184/1997 con riferimento alle **ricongiunzioni dei periodi da valutare con il sistema contributivo**, si stabilisce che – per tutti i casi in cui la ricongiunzione rivesta carattere di assoluta urgenza perché propedeutica alla definizione di domande di pensione giacenti – le sedi potranno effettuare il calcolo degli oneri con le modalità descritte nell'allegato.

Le pratiche di ricongiunzione dovranno essere definite in forma provvisoria con la modalità della pratica "precalcolata".

I periodi ricongiunti - con le rispettive retribuzioni, come segnalate dalle gestioni di provenienza - verranno utilizzati per la definizione della pensione, da liquidare anch'essa in forma provvisoria.

Tanto premesso e precisato, si allegano le istruzioni per la determinazione dell'onere di ricongiunzione dei periodi da valutare con il sistema contributivo e per le modalità di comunicazione del provvedimento. Si precisa che a breve la procedura Carpe PC verrà aggiornata per consentire il calcolo in automatico della ricongiunzione in oggetto.

Vi prego pertanto di provvedere alla massima diffusione delle presenti istruzioni.

Vi ringrazio per la consueta collaborazione e Vi invio i miei più cordiali saluti.

Gabriele Uselli

**“Ricongiunzioni contributive”
Pratica precalcolata**

Le modalità di calcolo di seguito descritte interessano i casi in cui il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e non li raggiunga neppure con i periodi oggetto di ricongiunzione.

Pertanto va obbligatoriamente compilato il campo “18 anni al 31.12.95 (compreso ricong.)” con N.

Criteri analoghi potranno essere seguiti per definire non soltanto le pratiche di ricongiunzione divenute onerose per espressa previsione della legge n. 122/2010 (tipo pratica **RCN122, EL122, TT122, VL122**) ma anche le pratiche che già prevedevano un onere a carico degli interessati secondo le disposizioni dell’art.1, comma 5 (tipo pratica **RCN**), nonché per quelle disciplinate dalla legge n. 45/1990 (tipo pratica **45E, 45E/AR, 45E/CO, 45E/CD, 45E/CM**). Nelle ipotesi disciplinate dalla legge n. 45/1990, ovviamente, non dovrà essere operata la riduzione dell’onere al 50 per cento, non prevista dalla predetta legge.

Le pratiche di ricongiunzione dell’art. 2 della legge n. 29/1979 (**RCNEL, RCNTT, RCNVL**) saranno oggetto di successivo rilascio.

Come già precisato nella nota trasmessa unitamente alle presenti istruzioni, si ribadisce che i criteri di calcolo qui descritti dovranno essere applicati esclusivamente ai casi di ricongiunzione che rivestono carattere di assoluta urgenza.

a) i periodi da ricongiungere si collocano tutti in epoca successiva al 31 dicembre 1995

In tal caso l’onere deve essere calcolato utilizzando:

- l’aliquota contributiva IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui avviene la ricongiunzione (**calcolo percentuale**);
- la “retribuzione annua”, cioè l’importo delle retribuzioni delle ultime 52 settimane (o del minor numero di settimane, in carenza del predetto limite) assoggettate a contribuzione obbligatoria e ricondotta al valore medio settimanale.

N.B. La base di calcolo dell’onere percentuale va individuata considerando le retribuzioni delle 52 settimane antecedenti la data della domanda, **anche se relative a periodi contributivi provenienti da altro ordinamento pensionistico.**

Nelle 52 settimane di contribuzione vanno comprese anche quelle dell’intero mese di presentazione della domanda.

Deve essere esclusa qualsiasi altra tipologia di contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria o da riscatto).

Per effettuare il calcolo dell’onere è perciò necessario applicare la seguente formula:

$$\text{RMS} \times \text{aliquota IVS} \times \text{n. sett. ricongiunte}$$

$$\text{RMS} = \frac{\text{Retribuzione ultime 52 sett.}}{52}$$

$$\text{Aliquota IVS} = \text{aliquota contributiva IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui viene chiesta la ricongiunzione}$$

L’onere così determinato dovrà essere utilizzato per definire la ricongiunzione in forma provvisoria con la modalità della pratica “precalcolata”.

Dall'importo ottenuto deve essere detratto l'importo dei contributi comunicati dall'ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione. Alla somma residua deve essere poi applicata la riduzione del 50%.

I periodi ricongiunti devono essere accreditati ed utilizzati considerando la retribuzione **segnalata** dalla gestione di provenienza.

b) i periodi da ricongiungere si collocano sia in epoca precedente al 1.1.1996 sia successivamente al 31.12.1995

In tal caso l'onere deve essere quantificato utilizzando due modalità: il calcolo con riserva matematica e il calcolo percentuale.

1. **Calcolo con riserva matematica:** per i periodi che si collocano in epoca antecedente al 1/1/1996 operare come segue:
 - determinare il beneficio pensionistico utilizzando la procedura UNICARPE in "simulazione", con le stesse modalità di trattazione del tipo pratica "RV"
 - inserire i periodi collocati fino al 31/12/1995 con le relative retribuzioni, come comunicati dall'ordinamento pensionistico di provenienza;
 - stampare il "beneficio pensionistico" elaborato dalla procedura UNICARPE;
 - quantificare l'onere, simulando il calcolo con la procedura 3ERRE.

N.B. La simulazione dell'onere avviene attivando dal pannello della ricerca anagrafica PANAN01 il tasto F2 "Ricerca per numero pratica" e inserendo nel pannello successivo PANAN10 il tipo pratica "RV" nel campo "Codice" e "99999999" nel campo "Numero".

2. **Calcolo a percentuale:** per i periodi che si collocano successivamente al 31/12/1995 operare secondo le modalità di calcolo descritte al precedente punto a), applicando la formula:

$$\text{RMS} \times \text{aliquota IVS} \times \text{n. sett. ricongiunte}$$

Nell'ipotesi qui considerata l'onere a carico del richiedente è costituito dalla somma degli importi quantificati con le due diverse modalità di calcolo: con il sistema della riserva matematica e con quello a percentuale.

Dall'importo complessivamente ottenuto deve essere detratto l'importo dei contributi comunicati dall'ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione.

Alla somma residua deve essere poi applicata la riduzione del 50%.

L'onere così determinato dovrà essere utilizzato per definire la ricongiunzione in forma provvisoria, con la modalità della pratica "precalcolata".

I periodi ricongiunti devono essere accreditati ed utilizzati considerando la retribuzione **segnalata** dalla gestione di provenienza.

Notifica del provvedimento

Il provvedimento dovrà essere notificato al diretto interessato, utilizzando le lettere preimpostate in procedura. Dette lettere riguardano le seguenti ipotesi:

- a) pagamento dell'onere in unica soluzione ovvero con pagamento rateale, a seguito del versamento delle prime tre rate di onere, con addebito su pensione delle rate successive;
- b) pagamento dell'onere in unica soluzione senza possibilità di optare per il versamento rateale dell'onere.

Tale provvedimento sarà escluso dall'emissione generalizzata che riguarda gli altri casi di ricongiunzione.

L'operatore di sede provvederà pertanto alla spedizione delle lettere, avendo cura di allegare i bollettini MAV necessari al versamento dell'onere:

- nell'ipotesi di cui al punto a) saranno quindi allegati due bollettini MAV (pagamento in unica soluzione e pagamento delle prime tre rate);
- nell'ipotesi di cui al punto b) sarà allegato un unico bollettino MAV (pagamento in unica soluzione).

I bollettini MAV potranno essere stampati dall'operatore dal giorno successivo alla definizione della pratica.

Si ribadisce che le pratiche di ricongiunzione oggetto delle presenti istruzioni - **definite in forma provvisoria** - sono soltanto quelle che rivestono carattere di urgenza poiché necessarie per la liquidazione di una prestazione pensionistica.

Punti di attenzione da parte degli operatori

Gli operatori dovranno effettuare le operazioni necessarie ad addebitare le rate successive su pensione.

Inoltre si ricorda che dal momento in cui vengono generati i MAV non è più possibile ricalcolare una pratica in quanto gli stessi non sono modificabili. Qualora dovesse essere necessario ricorrere al ricalcolo occorrerà annullare la pratica definita in precedenza e procedere alla definizione di una ulteriore pratica.

Onere zero

La procedura è stata implementata con la predisposizione della lettera per la comunicazione dell'accoglimento di una istanza senza oneri per l'interessato per i tipi pratica "EL122", "RCN122", "TT122", "VL122".

Anche in questi casi l'operatore di sede dovrà provvedere alla spedizione delle lettere all'assicurato.